

CIA
(CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI)

**“TIPOLOGIE DI RIFIUTO PRODOTTE NELLE ATTIVITA’ AGRICOLE
E CORRETTE MODALITA’ DI SMALTIMENTO”**

SIG. EVASIO SEBASTIANELLI

Con il Decreto Legislativo n. 22/97 (meglio noto come decreto RONCHI) si dà attuazione alle direttive CE che disciplinano il settore dei rifiuti .

In detto decreto si parla di “**GESTIONE DEI RIFIUTI**” al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci.

Non si parla più di materie prime secondarie ma solo di rifiuti che sono classificati, secondo l’origine in:

- Rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo la pericolosità in
- Rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Per illustrare sinteticamente gli impegni stabiliti dal provvedimento normativo per l’attività agricola, costruito il quadro che riproduco qui di seguito:

TIPO DI RIFIUTO	IMPEGNI E SANZIONI
<p>Prima categoria (art. 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola • Attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti (legge 748/84) • Materiali vegetali e lapidei riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali 	<p>Esclusi dal rispetto della norma</p>
<p>Seconda categoria</p> <p>Rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità.</p>	<p>Passaggio da tassa a tariffa dal 01 gennaio 1999</p>
<p>Terza categoria (art. 7 punto 3°)</p> <p>Rifiuti speciali = rifiuti da attività agricola e agroindustriale</p>	<p>Art. 10 :modalità di smaltimento in ordine prioritario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autosmaltimento - conferimento a terzi autorizzati - conferimento a terzi che gestiscono il servizio pubblico previa apposita convenzione - esportazione <p>art. 6 punto 3 : deposito temporaneo</p> <ul style="list-style-type: none"> - E’ ammesso fino a che non superi i 20 mc.

<p>Quarta categoria (art. 7 punto 4) Rifiuti pericolosi, contenuti nell'all.D e cioè (rifiuti agrochimici, oli usati, batterie e accumulatori esausti, pesticidi)</p>	<p>Art. 15 : Formulario di identificazione Documento, necessario per il trasporto, da compilare in 4 copie, da firmare, controfirmato dal trasportatore</p>
	<p>Art. 11 punto 3 : MUD Comunicazione annuale da presentare entro il 30 aprile alla Camera di Commercio per l'anno 2003 la scadenza è il 27 giugno 2003. Chi non effettua la comunicazione è punito con sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni (art. 52 punto 1)</p>
	<p>Art. 12 Registro di carico e scarico Registrazione su fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro con cadenze settimanali. Queste informazioni vanno riportate nel MUD. Chi produce meno di 1 tonnellata annua di rifiuti pericolosi può delegare le OO.PP alla registrazione. In tal caso la cadenza per la registrazione è mensile. Per l'omessa o incompleta tenuta del registro è prevista un ammenda da 30 a 180 milioni, se il registro contiene tutte le informazioni ma in modo inesatto la sanzione va da 500 mila a 3 milioni (art. 52).</p>
	<p>Art. 6 punto 2 e 6: Deposito temporaneo. E' consentito fino a che non superi i 10 mc. Comunque bisogna dare notifica alla provincia.</p>

Nella prima categoria, rientrano i rifiuti che sono totalmente esclusi dal rispetto della norma (e cioè ad esempio tutte le sostanze di origine vegetale riutilizzate nelle normali pratiche agricole o i compost prodotti in azienda) e che dunque non possono essere neppure qualificati come rifiuti.

La seconda categoria, relativa ai rifiuti urгани e a quelli assimilati agli urbani, continua a seguire la normativa precedente, e cioè essere soggetta alla raccolta del servizio comunale ed essere sottoposta alla tassa.

La terza categoria è quella relativa ai rifiuti “da attività agricola e agroindustriale” che sono definiti “speciali”.

Per questa categoria sono fissate le modalità di smaltimento secondo un preciso ordine prioritario ed è ammessa la possibilità di un deposito temporaneo.

All'interno di questa tipologia di rifiuto è anche consentito il recupero. Tale operazione costituisce anzi una delle novità fondamentali della nuova disciplina che è orientata a limitare al massimo la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica.

Il comparto agricolo a tutto l'interesse a far decollare la filiera del recupero in quanto in questo modo l'agricoltore potrà pagare per lo smaltimento cifre inferiori.

La quarta categoria è costituita dai rifiuti “pericolosi”

Per il settore agricolo in questa categoria di rifiuti, in particolare, possiamo avere:

- Rifiuti agrochimici fitofarmaci non utilizzati perché scaduti o fuori legge, contenitori dei fitofarmaci, filtri degli atomizzatori sporchi;
- Oli per circuiti idraulici non contenente PCB e PCT;
- Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni non contenenti composti organici clorurati);
- Emulsioni contenenti composti organici clorurati (Paraflu=glicole etilenico)
- Oli esauriti da motori trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati;
- Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica (Antigelo);
- Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti (es. filtri olio, filtri gasolio, stracci imbevuti di olio, etc.);
- Accumulatori al piombo;
- Accumulatori al nichel-cadmio;
- Sostanze chimiche di scarto (farmaci per animali scaduti o fuorilegge (contenitori)

In merito ai contenitori vuoti di fitofarmaci, se bonificati secondo le modalità della legge regionale (Accordo di programma Regioni/Organizzazioni di categoria/altri soggetti), e conferiti ai Centri di raccolta autorizzati divengono rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani. E pertanto i produttori agricoli non sono soggetti, per questo tipo di rifiuto, agli adempimenti previsti per quelli sopra elencati.

Le operazioni di bonifica sinteticamente sono:

- a) Il lavaggio deve avvenire in azienda o direttamente sul terreno trattato durante le fasi di lavorazione;
- b) Tutti i contenitori dovranno essere bonificati :
 - Riempire ciascun contenitore con acqua pulita per circa un quinto del suo volume;
 - Chiudere ermeticamente utilizzando lo specifico tappo ed agitare per inversione almeno 10-15 volte;

- Scaricare completamente il contenitore facendo sgocciolare per almeno 20-25 secondi;
 - Ripetere tale operazione almeno 5 volte, facendo particolare attenzione ai contenitori muniti di manico cavo;
 - Risciacquare alla stessa maniera il tappo del contenitore;
 - Provvedere allo scuotimento ed al lavaggio anche di imballaggi in carta e/o plastica in forma di busta/sacco;
- c) I reflui prodotti dai lavaggi, anche se diluiti, dovranno essere immessi nel serbatoio, insieme alla miscela preparata per il trattamento.

Resta inteso che in caso di mancata bonifica (presenza di tracce di antiparassitario) tali semplificazioni burocratiche non avranno validità, ed il rifiuto, sarà classificato pericoloso (CER 02.01.05).

STOCCAGGIO :

Il Decreto Ronchi elimina il termine “stoccaggio provvisorio” e lo sostituisce con tre nuovi concetti:

- Deposito preliminare ;
- Deposito temporaneo;
- Messa in riserva.

Deposito preliminare:

Consiste nello stoccaggio di rifiuti nel luogo di produzione in attesa del conferimento ad un soggetto che lo porterà al luogo di smaltimento oppure nello stoccaggio in un luogo diverso dove avverrà lo smaltimento ed è necessaria l'autorizzazione (procedura normale) .

Deposito temporaneo:

Con deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti.

Tale deposito può avvenire purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- I rifiuti non debbono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm ne policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
- **Pericolosi >10 m3 avviati al recupero almeno 1 volta all'anno;**
 - Pericolosi < 10 m3 avviati al recupero con cadenza bimestrale;
 - Non pericolosi < 20 m3 avviati al recupero almeno 1 volta all'anno;
 - Non pericolosi > 20 m3 avviati al recupero con cadenza trimestrale.
- Il deposito deve avvenire per tipi omogenei , nel rispetto delle norme tecniche soprattutto per rifiuti pericolosi;
- I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

- Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenuto.
- Al fine di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe .

Messa in riserva:

Con questo termine si intende lo stoccaggio nel luogo di produzione (senza le condizioni del deposito temporaneo) in attesa del conferimento ad un soggetto autorizzato al trasporto verso il luogo di recupero , oppure lo stoccaggio in una destinazione diversa da quella di produzione dove avverrà il recupero (vale solo per i non pericolosi).

E' necessaria l'autorizzazione (procedura semplificata).

TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO:

Soggetti obbligati:

I soggetti di cui all'art. 11 comma 3 , hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale.

Le aziende agricole sono obbligate limitatamente ai rifiuti pericolosi, se hanno un volume di affari (quello valido ai fini IVA) superiore a lire 15 milioni.

Compilazione registro:

Le annotazioni sul registro devono essere effettuate:

- a) Per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) Per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
- c) Per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti;

Tenuta registro:

Il registro va tenuto presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti debbono essere conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere

all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le Organizzazioni di Categoria interessate o loro società di servizi (in forma multiaziendale) che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

TRASPORTO:

I trasportatori di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti all'Albo Nazionale e l'iscrizione va rinnovata ogni 5 anni. L'obbligo di iscrizione vale anche per chi effettua trasporti in proprio se in quantità superiore a certi limiti fissati.

In base al decreto legislativo 30/04/98 n. 173 l'iscrizione all'albo non è necessaria per il trasporto, effettuato direttamente dai produttori agricoli, di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico.

Per piccole quantità si intende:

- 2 accumulatori esausti per singolo trasporto;
- 15 litri di olio per singolo trasporto;
- 5 contenitori vuoti di fitofarmaci per singolo trasporto.

Formulario di trasporto rifiuti :

Il D.M. n. 145/98, definisce il modello di formulario di identificazione, ossia il documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto di qualsiasi rifiuto. Decade la responsabilità del produttore dei rifiuti in caso di scorretto smaltimento o recupero, una volta che il formulario è stato compilato e che ha ricevuto la quarta copia da parte del soggetto incaricato del trattamento del rifiuto.

Soggetti obbligati:

Tutti coloro che effettuano trasporto di rifiuti fatta eccezione di:

- Per il soggetto che gestisce il servizio pubblico durante il trasporto di rifiuti urbani;
- Per i trasporti inferiori a Kg. 30 o i giornalieri effettuati dal produttore (D.Leg. n. 22/97, modificato dalla L. n. 426/98, art. 4, c. 23);:

Contenuto:

Il formulare che accompagna il rifiuto deve contenere i seguenti dati:

- a) Nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) Impianto di destinazione;
- d) Data e percorso dell'istradamento;
- e) Nome e indirizzo del destinatario;
- f) Codice CER del rifiuto.

Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice CER e dalla descrizione.

Per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro è previsto, inoltre è previsto che sul formulario sia riportato il “numero del registro” è ovvio che tale numero non può essere apposto da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri.

In tale evenienza, tuttavia, l’esonero dall’obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell’apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni.

Il formulario stesso, inoltre dovrà essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico .

Ciascun formulario consta di 4 copie che, alla partenza del rifiuto, sono firmate dal detentore e dal trasportatore. Una copia rimane presso il detentore, le altre tre sono controfirmate e datate, all’arrivo, dal destinatario. Di queste una rimane al destinatario, una al trasportatore e l’ultima viene spedita al mittente, cui deve giungere entro 3 mesi dalla data di conferimento.

I formulari numerati debbono essere predisposti da tipografie autorizzate e la fattura di acquisto degli stessi deve essere registrata sul registro IVA – acquisti prima del loro utilizzo.

Il formulario è emesso dal produttore/detentore del rifiuto o dal trasportatore e deve essere conservato insieme al registro.

Presentazione annuale del MUD:

E’ obbligato chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali.

Il MUD può essere compilato su supporto cartaceo o su supporto magnetico e va consegnato alla Camera di Commercio entro il 27 giugno 2003 in passato la scadenza era il 30 aprile.

Oltre al MUD occorre versare il diritto di segreteria alla CCIAA che è di lire 20.000 per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico e di lire 30.000 per quelle su supporto cartaceo.